

# **Regolamento comunale dei servizi educativi per la prima infanzia**

## **Titolo I Principi generali**

### **Art. 1 Oggetto**

1. Il presente regolamento disciplina le modalità di funzionamento e di accesso ai servizi per la prima infanzia istituiti nel Comune di Massa Marittima ai sensi della Legge Regionale 26 luglio 2002 n. 32 Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro, del relativo Regolamento regionale di attuazione D.P.G.R. 30/07/2013 n. 41/r e del Regolamento dei servizi educativi per la prima infanzia zona Colline Metallifere.
2. I servizi educativi alla prima infanzia sono rivolti ai bambini in età compresa da tre mesi a tre anni

### **Art. 2 Classificazione dei servizi**

1. I servizi educativi per la prima infanzia costituiscono un sistema integrato e consistono in:
  - a) Nido d'infanzia
  - b) Servizi integrativi per la prima infanzia così articolati:
    1. spazio gioco;
    2. centro per bambini e famiglie;
    3. servizio educativo in contesto domiciliare.
2. I Centri educativi integrati zerosei realizzano l'integrazione tra nidi d'infanzia e scuole dell'infanzia e sono finalizzati alla realizzazione della continuità verticale.

### **Art. 3 Principi generali**

1. I servizi educativi per la prima infanzia sono luoghi di elaborazione, produzione e diffusione di una cultura per l'infanzia.
2. Il Comune di Massa Marittima concorre a garantire ai bambini residenti nel territorio comunale il diritto di fruire dei servizi per la prima infanzia senza discriminazione di sesso, religione, nazionalità, etnia, gruppo sociale.
3. I bambini e le bambine sono cittadini titolari di diritti individuali, civili e sociali e il Comune di Massa Marittima opera affinché siano rispettate le loro identità e dignità di soggetti.
4. L'Amministrazione Comunale contribuisce all'attuazione di politiche che valorizzino le pari opportunità, nonché alla diffusione di una cultura di condivisione delle responsabilità nella crescita del figlio/a da parte di entrambi i genitori.
5. Gli educatori sono i principali protagonisti della qualità del servizio erogato e del perseguimento degli obiettivi e delle finalità fissate dal presente regolamento. Godono della libertà di insegnamento e dell'autonomia didattica.

6. Il progetto educativo dei servizi alla prima infanzia dovrà essere teso alla piena e completa realizzazione dei diritti della persona ed informato ai principi del pieno e inviolabile rispetto della libertà e della dignità personale, della solidarietà, dell'uguaglianza di opportunità, della valorizzazione della differenza di genere, dell'integrazione delle diverse culture, garantendo il benessere psicofisico e lo sviluppo delle potenzialità cognitive, affettive e sociali.  
Il suddetto progetto dovrà essere approvato dal Comune in sede di aggiudicazione del servizio.

#### **Art. 4 Collegamento con il territorio**

1. L'Amministrazione Comunale favorisce:

- la continuità pedagogica dei nidi e dei servizi integrativi con le scuole dell'infanzia e fra queste e le scuole primarie;
- la collaborazione con i servizi sociali e sanitari, con le associazioni ed enti culturali e sportivi presenti sul territorio.

2. Per elaborare e attuare progetti coerenti alle finalità dei servizi educativi per la prima infanzia, sono promossi accordi con gli istituti scolastici statali e paritari, con le strutture private accreditate e le associazioni sociali e sanitarie, con le associazioni o gli enti culturali e sportivi presenti sul territorio.

#### **Art. 5 Forme di gestione dei servizi**

1. Il Comune per i servizi di cui ha la diretta titolarità individua le relative forme di gestione.

2. Il Comune nell'ambito delle scelte operate in relazione alla consistenza del sistema pubblico dell'offerta dei servizi educativi per la prima infanzia, stipula rapporti convenzionali con i servizi privati accreditati attivi sul proprio territorio.

3- I rapporti convenzionali di cui al precedente comma devono obbligatoriamente stabilire:

- la forma di gestione delle ammissioni;
- il sistema di partecipazione degli utenti ai costi di gestione;
- il valore economico del buono servizio e le relative forme di liquidazione a carico del Comune;
- le forme di rendicontazione a carico del servizio convenzionato;
- la quota dei posti riservata dal servizio privato accreditato per casi particolari indicati dai servizi sociali o dalla stessa amministrazione.

### **Titolo II Autorizzazioni, accreditamenti e convenzioni**

#### **Art. 6 Autorizzazione e Accredimento**

1. Qualsiasi tipologia di servizio alla prima infanzia, con qualsiasi denominazione, che abbia caratteristiche assimilabili ai servizi educativi descritti e normati dalla

vigente normativa regionale, Regolamento regionale 41/2013 e ss.mm.ii., dal regolamento zonale sui servizi all'infanzia e dal presente regolamento, sono sottoposti al regime dell'autorizzazione.

2. I servizi educativi possono richiedere all'Amministrazione Comunale, anche contestualmente all'autorizzazione al funzionamento, l'accreditamento, così come disciplinato dal presente regolamento. I servizi che ottengono l'accreditamento acquisiscono la possibilità di usufruire delle forme finanziamento pubblico previste.

## **Art. 7 Convenzioni**

1. I comuni possono convenzionarsi con le strutture accreditate per ampliare la capacità dell'offerta di servizi educativi e, in particolare, per acquisire la disponibilità di tutta o parte della loro potenzialità ricettiva a favore di bambini iscritti nelle proprie graduatorie.

## **Art. 8 Requisiti per l'Autorizzazione al funzionamento**

1. La richiesta di autorizzazione al funzionamento contiene l'attestazione del possesso dei requisiti previsti dal Regolamento regionale 41/2013 e ss.mm.ii. e dal presente Regolamento, con particolare riferimento a:

- a) standard dimensionali e caratteristiche della struttura;
- b) ricettività della struttura e rapporti numerici fra operatori e bambini;
- c) garanzia delle funzioni di ausiliario come di seguito descritto. Per il nido d'infanzia con accoglienza di bambini al di sotto dei 12 mesi di età è previsto un minimo di 4 ore giornaliere. Per il nido d'infanzia con accoglienza di bambini al di sopra dei 12 mesi di età è previsto un minimo di 3 ore giornaliere. Per i servizi integrativi è richiesto un minimo di 2 ore giornaliere.
- d) titoli di studio e onorabilità degli educatori e del personale ausiliario assegnato al servizio e corretta applicazione della relativa normativa contrattuale;
- e) rispetto della vigente normativa urbanistica, edilizia, antisismica, di tutela della salute e della sicurezza e della sicurezza alimentare;
- f) progetto pedagogico, progetto educativo e carta dei servizi;
- g) alcuni spazi dell'edificio possono essere condivisi fra il servizio educativo e altri servizi 0-12 anni, garantendo l'assenza di interferenze tra le esperienze e le attività poste in essere dai due servizi. Le modalità con cui si intende garantire l'autonomia funzionale del servizio educativo verrà dettagliata nel progetto educativo presentato ai fini autorizzatori;
- h) l'area esterna non è inferiore alla superficie interna messa a disposizione dei bambini. Il Comune prevede la riduzione di suddetta superficie esterna del 50%.

## **Art. 9 Requisiti per l'Accreditamento**

1. La richiesta di accreditamento contiene l'attestazione del possesso dell'autorizzazione al funzionamento o dei relativi requisiti.

Il soggetto richiedente l'accreditamento assicura altresì:

- a) un programma annuale di formazione degli educatori per un minimo di venti ore di cui sia possibile documentare l'effettiva realizzazione e che trovi riscontro all'interno dei contratti individuali degli educatori stessi; partecipazione nell'ambito di tale programma a percorsi formativi di aggiornamento promossi dal coordinamento zonale;
- b) l'attuazione delle funzioni e delle attività di coordinamento gestionale e pedagogico dei servizi, svolte da soggetti in possesso dei titoli di studio previsti dalla normativa regionale;
- c) l'adesione ad iniziative e scambi con altri servizi della rete locale anche promossi dal coordinamento zonale;
- d) l'adozione di strumenti per la valutazione della qualità e di sistemi di rilevazione della soddisfazione dell'utenza;
- e) la disponibilità ad accogliere bambini portatori di disabilità o di disagio sociale segnalati dal servizio sociale pubblico anche in temporaneo soprannumero;

#### **Art. 10 Procedimento di Autorizzazione al funzionamento**

1. Il soggetto titolare di un servizio educativo presenta domanda di autorizzazione allo sportello unico per le attività produttive (SUAP) del comune in cui intende esercitare l'attività.

2. Ai fini della presentazione della domanda di autorizzazione al funzionamento è utilizzata la modulistica predisposta dal SUAP.

3. Ogni variazione delle condizioni dichiarate nella richiesta di autorizzazione viene comunicata entro i successivi trenta giorni al SUAP competente, per la valutazione del mantenimento dei requisiti stessi.

4. L'autorizzazione al funzionamento è rilasciata entro il termine di sessanta giorni, scaduto il quale la richiesta si intende accolta.

#### **Art. 11 Procedimento di Accreditamento**

1. Il soggetto titolare di un servizio educativo presenta domanda di autorizzazione allo sportello unico per le attività produttive (SUAP) del comune in cui intende esercitare l'attività oppure, in caso di servizi già autorizzati, in cui il servizio ha sede.

2. Ai fini della presentazione della domanda di accreditamento è utilizzata la modulistica predisposta dal SUAP.

3. Ogni variazione delle condizioni dichiarate nella richiesta di accreditamento viene comunicata entro i successivi trenta giorni al SUAP competente, per la valutazione del mantenimento dei requisiti stessi.

4. L'accreditamento è rilasciato entro il termine di trenta giorni, scaduto il quale la richiesta si intende accolta. Nel caso in cui la domanda di accreditamento sia

presentata contestualmente alla richiesta di autorizzazione al funzionamento, tale termine ha durata massima pari a sessanta giorni.

### **Art. 12 Periodo di validità, rinnovo, dell'autorizzazione e dell'accreditamento**

1. L'autorizzazione al funzionamento e l'accreditamento hanno durata di tre anni educativi successivi a quello durante il quale vengono rilasciati.
2. Ai fini del rinnovo dell'autorizzazione al funzionamento e/o dell'accreditamento, entro il termine del mese di febbraio dell'ultimo anno educativo coperto dal precedente provvedimento, il titolare del servizio presenta al SUAP competente:
  - a) la dichiarazione sostitutiva ai sensi dell'art. 47 del Decreto del Presidente della Repubblica 28 Dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa), che attesta della permanenza dei requisiti dell'autorizzazione e/o dell'accreditamento già concessi;
  - b) la domanda di rinnovo per l'autorizzazione e/o l'accreditamento, nel caso di variazione dei requisiti posseduti con riferimento all'autorizzazione e/o all'accreditamento in corso di validità.

### **Art. 13 Obblighi informativi dei soggetti titolari e gestori dei servizi educativi**

1. I soggetti titolari dei servizi educativi autorizzati inseriscono nel sistema informativo regionale i dati riferiti alle proprie unità di offerta entro il 20 gennaio di ogni anno. Il comune inserisce i dati di propria competenza e valida quelli inseriti dai soggetti titolari non comunali entro il 28 febbraio di ogni anno.
2. Nel caso in cui il comune accerti il mancato adempimento degli obblighi sopra previsti, assegna un termine di 15 giorni per provvedere alla trasmissione dei dati, decorso il quale procede alla sospensione o alla revoca dell'autorizzazione.
3. Il mancato adempimento dell'obbligo di inserimento dei dati in oggetto può comportare la sospensione dei finanziamenti regionali di qualsiasi natura relativi ai servizi educativi fino al 31 dicembre dell'anno in corso.

### **Art. 14 Vigilanza e controllo**

1. I comuni vigilano sul funzionamento dei servizi educativi presenti sul loro territorio mediante almeno due ispezioni annuali senza preavviso, al fine di verificare il benessere dei bambini e l'attuazione del progetto pedagogico ed educativo del servizio.
2. Le aziende USL svolgono funzioni di vigilanza e controllo dei servizi educativi presenti sul loro territorio nell'ambito della verifica delle materie di loro competenza.
3. Qualora il soggetto titolare o gestore non consenta al comune le ispezioni o il monitoraggio dei servizi, quest'ultimo provvede alla sospensione dell'autorizzazione o dell'accreditamento.

4. Qualora, nell'esercizio delle competenze di vigilanza, il comune rilevi la perdita dei requisiti previsti per il rilascio dell'autorizzazione o dell'accreditamento, provvede, previa diffida per l'adeguamento, alla sospensione o alla revoca dell'autorizzazione o dell'accreditamento.

5. Il comune, anche avvalendosi del sistema informativo regionale, informa la Regione dei provvedimenti di revoca di autorizzazione e di accreditamento adottati. La revoca dell'accreditamento comporta la decadenza dei benefici economici eventualmente concessi.

### **Titolo III Norme igienico – sanitarie**

#### **Art. 15 Allontanamento del bambino malato**

1. Gli operatori devono provvedere ad avvisare tempestivamente i familiari per allontanare al più presto il bambino che presenta malessere acuto, in particolare:

- febbre superiore a 37,5° C ascellare
- diarrea (3 o più scariche con feci liquide)
- vomito (2 o più episodi)
- esantemi
- congiuntivite purulenta
- condizioni che impediscano al bambino di partecipare adeguatamente alle attività e/o richiedano cure che il personale non sia in grado di fornire senza compromettere la salute e/o la sicurezza degli altri bambini.

2. In questi casi il bambino sarà riammesso dietro presentazione di certificato medico curante che attesta l'avvenuta guarigione e la sua riammissione in comunità, anche se l'assenza è inferiore ai cinque giorni.

#### **Art. 16 Riammissione al servizio**

1. Il bambino che sia rimasto assente per malattia per più di cinque giorni, può essere riammesso alla comunità solo dietro presentazione del certificato del medico curante.

2. I cinque giorni si calcolano dal primo giorno di assenza effettiva e comprendono le eventuali festività intermedie (non vengono calcolate eventuali festività iniziale e finali).

#### **Art. 17 Somministrazione dei farmaci in orario di frequenza del servizio**

1. Il personale non è autorizzato a somministrare ai bambini nessun medicinale che non sia assolutamente indispensabile e indifferibile.

2. La somministrazione potrà avvenire esclusivamente nelle situazioni di cui al comma 1 con le seguenti modalità:

- richiesta scritta al soggetto gestore da parte del genitore, nella quale sia specificato che si solleva l'operatore da ogni responsabilità derivante la somministrazione del farmaco, con allegata la prescrizione del pediatra e/o del medico di famiglia che

dovrà dichiarare la indispensabilità e indifferibilità del farmaco, contenente le indicazioni di posologia, modalità e tempi di somministrazione, modalità di conservazione;

- verifica da parte del soggetto gestore della disponibilità degli operatori alla somministrazione del farmaco;

- nei casi specificati dal medico curante e certificati nella prescrizione, all'operatore, in collaborazione con l'Asl di competenza, verrà garantita l'eventuale formazione necessaria per la somministrazione.

3. In caso di mancata disponibilità alla somministrazione da parte degli operatori, il soggetto gestore si attiverà, in collaborazione con l'Asl di competenza, al fine di individuare nel territorio possibili interventi sanitari per garantire la frequenza del bambino al servizio.

### **Art. 18 Menu giornaliero**

1. Un'alimentazione corretta e equilibrata costituisce un elemento essenziale per garantire lo sviluppo completo del bambino. Il menu giornaliero proposto al nido fornisce un equilibrato apporto calorico e una adeguata varietà di apporti nutrizionali.

2. I menu sono elaborati da dietisti, si differenziano stagionalmente e vengono visti dalle aziende Usl.

3. Gli alimenti sono preparati da personale in possesso del titolo di cuoco.

3. Il pasto al nido costituisce un momento di alta valenza educativa, richiede cura e attenzione da parte del personale operante nel servizio al fine di valorizzare e promuovere nel bambino lo sviluppo delle dimensioni emotive, relazionali, comunicative e di autonomia che sono coinvolte nell'alimentazione.

### **Art. 19 Diete speciali (motivi sanitari e/o religiosi/etici)**

1. Tutti i bambini con esigenze dietetiche particolari, per motivi di salute o per motivi etici, religiosi o culturali, hanno diritto a un menu personalizzato.

2. Pur tenendo conto delle esclusioni e delle limitazioni dietetiche, il loro menu sarà il più possibile uguale a quello degli altri bambini, sia nel caso dei menu stagionali, che nel caso di quelli speciali.

3. I menu sono elaborati da dietisti, si differenziano stagionalmente e vengono visti dalle aziende Usl.

4. La dieta per motivi di salute viene fornita a seguito di richiesta scritta a cui allegare certificato medico. È sufficiente la sola richiesta per diete di carattere etico-religioso.

## **Titolo IV Descrizione dei servizi**

### **Art. 20 Descrizione del nido d'infanzia**

1. Il nido d'infanzia è un servizio educativo di interesse pubblico rivolto ai bambini dai 12 ai 36 mesi che consente l'affidamento quotidiano e continuativo dei bambini a educatori qualificati.
2. Il nido offre un'apertura di almeno quarantadue settimane articolate in almeno cinque ore giornaliere in cinque giorni alla settimana dal lunedì al venerdì con sospensione delle attività nel periodo estivo, nei periodi delle festività pasquali, natalizie e del santo patrono (10 ottobre).
3. L'orario di funzionamento, a partire dalla mattina, è compreso tra un minimo di sei e un massimo di dodici ore.
4. La fruizione giornaliera potrà prevedere fasce orarie differenziate in funzione delle necessità familiari dell'utenza.
5. E' competenza della Giunta valutare eventuali ampliamenti del servizio relativi sia alle fasce orarie che ai periodi di frequenza.

### **Art. 21 Descrizione dello spazio gioco**

1. Lo spazio gioco è un servizio educativo rivolto ai bambini che hanno compiuto i diciotto mesi di età e che non hanno compiuto tre anni di età entro il 31 dicembre dell'anno educativo di iscrizione.
2. Il calendario annuale di funzionamento è determinato annualmente, con disposizione del Responsabile del Settore competente e prevede l'apertura per almeno tre mesi.
3. L'orario quotidiano di funzionamento è compreso fra un minimo di tre ore, in caso di apertura solo antimeridiana o solo pomeridiana, e un massimo di undici ore complessive, in caso di apertura antimeridiana e pomeridiana, compresa l'interruzione del servizio fra la mattina e il pomeriggio.
4. Può prevedere modalità di iscrizione e frequenza diversificate, antimeridiane o pomeridiane, per periodi di tempo mai superiori alle cinque ore.
5. Nello spazio gioco non viene erogato il pranzo e non è previsto il riposo pomeridiano.

### **Art. 22 Descrizione del centro per bambini e famiglie**

1. Il centro per bambini e famiglie è un servizio nel quale si accolgono i bambini da zero a tre anni insieme ai loro genitori o ad altra persona adulta autorizzata dai genitori.
2. Il calendario annuale di funzionamento è determinato annualmente, con disposizione del Responsabile del Settore competente e prevede l'apertura per almeno tre mesi, con attività svolta almeno due giorni alla settimana.
3. L'orario quotidiano di funzionamento è compreso fra un minimo di tre ore, in caso di apertura solo antimeridiana o solo pomeridiana, e un massimo di dieci ore complessive, in caso di apertura antimeridiana e pomeridiana, compresa l'interruzione del servizio fra la mattina e il pomeriggio.



4. Può prevedere modalità di iscrizione e frequenza diversificate, antimeridiane o pomeridiane, per periodi di tempo mai superiori alle cinque ore.
5. Nel centro per bambini e famiglie non viene erogato il pranzo e non è previsto il riposo pomeridiano.

### **Art. 23 Descrizione del centro educativo integrato zerosei**

1. Il centro zerosei accoglie bambini dai tre mesi ai sei anni in un'unica struttura in cui si svolgono, in modo integrato, le attività rivolte ai bambini delle diverse fasce di età.

### **Art. 24 Capienza**

1. La capienza massima dei servizi per l'infanzia è definita secondo i parametri della normativa regionale.
2. Il nido d'infanzia garantisce il diritto di frequenza del servizio di bambini in condizione di disabilità. Questa condizione determina l'impiego di una figura specifica di sostegno secondo il Progetto Educativo Individualizzato elaborato ai sensi della L. 104/92. Qualora si ricorra all'impiego della suddetta figura la presenza dei bambini beneficiari della L. 104/92 è conteggiata al di fuori del numero di bambini previsto nella sezione stessa. Qualora l'inserimento sia previsto senza prevedere figure aggiuntive di sostegno, il numero dei bambini ammessi potrà subire una riduzione secondo i parametri regionali.

## **Titolo V Criteri di ammissione e graduatorie**

### **Art. 25 Iscrizioni**

1. Entro il mese di maggio di ogni anno il Responsabile del settore competente emana un avviso pubblico per raccogliere le iscrizioni al nido d'infanzia
2. Le domande di iscrizione dei nuovi utenti e quelle di rinnovo devono essere presentate utilizzando gli appositi moduli forniti dall'Ufficio comunale competente e messi a disposizione dell'utenza anche mediante il sito web del Comune.
3. Eventuali domande tardive, saranno collocate in coda alla eventuale lista di attesa e saranno eventualmente prese in considerazione secondo ordine cronologico di presentazione.

### **Art. 26 Criteri generali di attribuzione di priorità**

Per l'accesso dei bambini al servizio sono stabilite le seguenti priorità:

- a) Beneficiari della L. 104/92;
- b) Appartenenti a nuclei familiari in condizioni di disagio sanitario, economico e sociale, attestato dal servizio sociale territoriale.

## **Art. 27 Criteri di attribuzione dei punteggi**

Per le attribuzioni dei punteggi utili ai fini dell'ammissione si deve tener conto:

- a) del requisito di residenza di cui all'art. 16
- b) delle caratteristiche del nucleo familiare o di convivenza;
- c) della situazione occupazionale del nucleo familiare o di convivenza;
- d) dell'orario di lavoro;
- e) della pendolarità lavorativa;
- f) della presenza del bambino in lista d'attesa nella graduatoria dell'anno precedente al nido d'infanzia.

## **Art. 28 Graduatoria e assegnazione**

1. Al momento dell'emanazione dell'avviso pubblico il Responsabile del Settore competente rende note le modalità per l'accesso al servizio.
2. La graduatoria di ammissione è valida nell'anno educativo di riferimento fino al suo esaurimento e i bambini vengono ammessi secondo l'ordine di graduatoria.
3. A fronte di gravi situazioni di disagio familiare, dietro richiesta dei Servizi Sociali, possono essere effettuate ammissioni urgenti di bambini anche se non inseriti nelle graduatorie di ammissione.
4. In caso di parità di punteggio, la successione di graduatoria sarà stabilita considerando la certificazione ISEE della famiglia, facendo precedere in graduatoria la domanda con ISEE più basso. Qualora non venga presentata la certificazione ISEE, non sarà attribuito l'eventuale diritto di precedenza. In caso di ulteriore parità, o in assenza di certificazione ISEE, si seguirà l'ordine cronologico delle date di nascita dei bambini, dando precedenza al più grande.
5. Verranno attribuiti solo i punteggi rilevati da quanto dichiarato nelle domande o allegato alle stesse, presentate entro il termine indicato dal bando. Eventuali dati incompleti o documentazione mancante potranno essere forniti esclusivamente entro tale termine.
6. Qualora, nel tempo che intercorre tra la presentazione della domanda ed il termine fissato per le eventuali richieste di riesame alla graduatoria redatta, intervengano cambiamenti tali da influire sulla collocazione in graduatoria del bambino, gli interessati possono autocertificare e/o documentare tali modifiche entro i medesimi termini.

## **Art. 29 Procedura per la stesura delle graduatorie**

1. L'ufficio competente, in caso di domande eccedenti la ricettività del servizio, redige graduatoria provvisoria che viene approvata con Determina del Responsabile del Settore competente e resa nota mediante la pubblicazione nel sito istituzionale dell'Ente, fatta salva possibilità di disporre di ulteriori forme di pubblicità.
2. Entro 15 giorni dalla pubblicazione della graduatoria provvisoria, gli utenti potranno presentare eventuali motivate richieste di riesame, redatte in carta semplice

e indirizzate al Comune di Massa Marittima. Gli uffici procederanno alla valutazione e a rendere noto l'esito nei 10 giorni lavorativi successivi all'esame.

3. Esaminate tutte le istanze pervenute, si provvede alla redazione della graduatoria definitiva, composta dalla "lista degli ammessi", dalla "lista d'attesa" e dalla "lista dei non residenti".

4. La graduatoria definitiva sarà pubblicata e resa nota all'utenza mediante pubblicazione nel sito istituzionale dell'Ente, fatta salva la possibilità per il servizio di disporre di ulteriori forme di pubblicità.

### **Art. 30 Requisiti di residenza**

1. Il requisito della residenza del bambino costituisce elemento di priorità alla graduatoria di ammissione.

2. Per le situazioni in carico al servizio sociale la residenza di riferimento è quella dei genitori titolari della relativa potestà o del tutore.

3. I bambini non in possesso dei suddetti requisiti di residenza possono essere ammessi al nido solo allorché risultino posti disponibili dopo aver ammesso tutti i residenti aventi diritto. Le istanze riferite ai non residenti sono collocate in una specifica graduatoria, nella quale avranno priorità i bambini residenti nei comuni della Zona Colline Metallifere.

### **Art. 31 Punteggi**

1. Sono attribuiti i seguenti punteggi in base alle seguenti situazioni:

Situazione	Punteggio attribuito
Bambini beneficiari della legge 104/92	Priorità
Bambini appartenenti a nuclei familiari in condizioni di disagio sanitario, economico e sociale, attestato dal servizio sociale territoriale	Priorità
Bambini residenti nel Comune di Massa Marittima	Priorità
Bambini facenti parte di un nucleo familiare monoparentale	25
Bambini conviventi con altri familiari affetti da handicap invalidi al 100% o che necessitano di assistenza con certificazione Asl	15
Bambini che vivono in alloggio malsano o in sovraffollamento dichiarato tale da documentazione certificata Asl	15
Bambini con genitori che si sono trasferiti da un massimo di due anni a Massa Marittima senza parenti nel Comune	10
Bambini con fratelli o sorelle minori fino a 14 anni di età	10
Bambini di famiglie con reddito Isee da € 0,00 a € 6.000,00	8

Bambini di famiglie con reddito Isee da € 6.001,00 a € 8.000,00	6
Bambini di famiglie con reddito Isee da € 8.001,00 a € 10.000,00	4
Bambini di famiglie con reddito Isee da € 10.001,00 a € 12.000,00	2
Bambini con entrambi i genitori occupati	16
Orario di lavoro dei genitori fino a 24 ore settimanali (per ciascun genitore)	5
Orario di lavoro dei genitori oltre 24 ore settimanali (per ciascun genitore)	10
Impegni notturni nell'arco di ogni settimana (per ciascun genitore)	15
Bambini con genitori che lavorano in altra provincia (per ciascun genitore)	15
Bambini con genitori che lavorano in altro comune (per ciascun genitore)	10

### **Art. 33 Ambientamento per il nido d'infanzia**

1. L'ambientamento dei bambini nel nido d'infanzia è caratterizzato da una gradualità in modo da facilitare la progressiva conoscenza e il reale adattamento al nuovo contesto.
2. Viene elaborato e proposto dal personale educativo alle famiglie un piano di inserimenti scaglionato.
3. Nei primi giorni di frequenza vengono accolte nel servizio anche delle figure familiari che possano sostenere il bambino nel suo processo di integrazione.

### **Art. 34 Rinuncia al servizio**

1. In caso di rinuncia al servizio, la comunicazione deve pervenire, in forma scritta, al Comune di Massa Marittima.
2. Il pagamento della retta cessa a partire dal mese successivo a quello in cui è avvenuta la rinuncia scritta.
3. I nuovi iscritti al servizio, accolti nella graduatoria definitiva, che intendano rinunciare al posto assegnato, devono presentare comunicazione scritta di rinuncia entro la data di avvio dell'inserimento, pena il pagamento del primo mese di frequenza calcolato tenendo conto della tipologia di servizio programmato e delle eventuali agevolazioni tariffarie.

### **Art. 35 Accompagnamento dei bambini**

1. I bambini dovranno essere accompagnati e ripresi in carico dai genitori o da chi eserciti la patria potestà. In caso di accompagnamento e ritiro dei bambini da persona

diversa dal genitore o esercente la patria potestà, questa dovrà essere in possesso di apposita delega scritta.

2. In nessun caso il bambino potrà essere affidato ad un minorenne.

### **Art. 36 Piano tariffario e decorrenza del servizio**

1. Il sistema prevede una differenziazione tariffaria in misura della fruizione giornaliera utilizzata.

2. La data preposta per l'inserimento dell'utente è considerata come il momento di avvio del rapporto con il Comune. Da tale data decorre sia l'addebito delle quote relative alla tipologia di servizio, sia l'applicazione di eventuali riduzioni e/o agevolazioni.

3. Durante il periodo dell'inserimento è addebitato all'utente l'intero importo della retta tenendo conto della tipologia, dell'eventuale riduzione e/o agevolazione, indipendentemente, comunque, da fruizioni parziali dovute ai soggettivi tempi di adattamento.

4. Il cambio di tipologia di fruizione in corso d'anno può essere concesso dal responsabile del servizio e per giustificato motivo. La domanda deve essere presentata al Comune di Massa Marittima che valuta la possibilità di soddisfare la richiesta compatibilmente con le esigenze organizzative del Servizio.

5. Il cambiamento, se concesso, decorrerà – ai fini tariffari – dall'inizio del mese successivo e contestualmente si applicherà la tariffa corrispondente.

6. Nel caso in cui l'erogazione del servizio, per ragioni straordinarie e contingenti, indipendenti dalla volontà della famiglia dell'utente, sia posticipata, sospesa o diminuita, per uno o più giorni, la retta è proporzionalmente ridotta. Fanno eccezione le interruzioni del servizio indipendenti dalla volontà del Comune e la chiusura per le festività previste dal calendario scolastico decretato dal Ministero della Pubblica Istruzione e dalla Regione.

7. L'assenza del bambino, per motivi diversi dalla malattia di durata superiore ai 10 giorni dovrà essere comunicata in anticipo in forma scritta. L'assenza di durata superiore ai 30 giorni consecutivi, per motivi diversi dalla malattia e non adeguatamente motivata, costituisce causa di decadenza, fatta salva la diversa determinazione che potrà essere assunta in particolari situazioni da parte del dirigente competente.

8. Qualora un utente si assenti giustificatamente dal servizio per malattia debitamente certificata dal medico per un minimo di 2 settimane consecutive potrà richiedere una riduzione del 25% rispetto alla propria retta mensile. Per periodi superiori, purché consecutivi, per ogni settimana aggiuntiva potrà essere richiesta un'ulteriore riduzione del 10%. Di conseguenza la riduzione massima corrispondente all'assenza totale nel mese sarà del 45% e sarà disposta dal responsabile del servizio con proprio provvedimento.

9. Per motivi di assenza diversi dalla malattia non sono previste riduzioni.

10. Non saranno computati come periodo di assenza, ai fini dell'applicazione delle riduzioni, i periodi di chiusura previsti dal calendario di organizzazione del servizio.

## **Art. 37 Quote di compartecipazione**

1. Gli utenti sostengono la quota di compartecipazione mediante pagamento di una retta mensile da versare entro il mese successivo a quello cui la quota si riferisce.
2. La retta è calcolata in base all'Indicatore della Situazione Economica Equivalente del nucleo familiare (ISEE), pertanto la domanda di ammissione al servizio deve essere corredata dall'autocertificazione dell'Isee posseduto alla data di presentazione della domanda, purché in corso di validità.
3. La mancata presentazione di tale documentazione comporta l'attribuzione della tariffa massima, indipendentemente dall'Isee posseduto. Il Comune effettuerà i dovuti controlli sul contenuto delle dichiarazioni, nei modi e nelle forme previste dalla normativa in vigore. In caso di false dichiarazioni l'utente, oltre a perdere il beneficio in base a quanto dichiarato, potrà incorrere nella violazione di norme penali.
4. Le fasce Isee e le relative quote di compartecipazione sono stabilite dalla Giunta Comunale.
5. Nel primo mese di frequenza dei nuovi iscritti la retta è differenziata nel modo seguente:
  - inserimento dal 1° al 10° giorno del mese: 100% della retta
  - inserimento dall'11° al 20° giorno del mese: 2/3 della retta
  - inserimento dal 21° all'ultimo giorno del mese: 1/3 della retta
6. Per il nido d'infanzia è previsto il pagamento mensile. L'utente può avvalersi di un sistema diversificato di pagamento.
7. L'utente che, dalle risultanze della Ragioneria, appaia insolvente è soggetto alla messa in mora da parte dell'Ente che provvede, in prima istanza, all'avvio di un sollecito accresciuto delle ulteriori spese di spedizione tramite raccomandata A.R.
8. L'utente sollecitato al pagamento che non regolarizza la propria posizione è sottoposto all'iscrizione a ruolo degli importi dovuti comprendenti, oltre alle spese postali, gli interessi legali maturati dalla data di scadenza del sollecito. L'Amministrazione procede, in ultima istanza, alla riscossione coattiva dei crediti non estinti in alcuna delle fasi che precedono.

## **Art. 38 Norme finali**

1. Il presente regolamento entra in vigore dalla data di approvazione della delibera del Consiglio Comunale.
2. Con l'entrata in vigore del presente regolamento viene abrogato il Regolamento servizi per la prima infanzia e colonia marina per minori approvato con Delibera C.C. n. 23 del 17/04/2009.
3. Per quanto non disciplinato dal presente regolamento si rinvia alle disposizioni di legge vigenti in materia statali e regionali, allo Statuto e ai regolamenti comunali.